

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCI, PIANETTA, LAURO, ASCIUTTI,
TOMASSINI, VENTUCCI, CENTARO, MANCA, MANFREDI,
SELLA di MONTELUCE, DE ANNA, BALDINI, GAWRONSKI,
LA LOGGIA, VEGAS, TERRACINI, MUNGARI, FILOGRANA,
CONTESTABILE, PASTORE, GERMANÀ, RIZZI, TONIOLLI
e GRECO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1998

—————

Disposizioni per la commercializzazione
del latte fresco italiano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I prodotti agricoli italiani saranno soggetti ad una sempre più agguerrita concorrenza da parte di quelli di altri paesi dell'Unione europea e dei paesi PECO (del centro Europa) che, a seguito di accordi internazionali, nei prossimi anni potranno essere commercializzati nei paesi comunitari.

Questa situazione andrà ad aggravarsi ancora di più con la trattativa della seconda fase dell'accordo GATT, prevista nel 1999, e con la nuova Politica agricola comune (PAC) tesa ad una maggior liberalizzazione del mercato in accordo con gli indirizzi della *World trade organization* (WTO).

Per accrescere le capacità concorrenziali delle nostre imprese agricole, caratterizzate da prodotti con alto livello qualitativo, si prevede l'istituzione di un marchio identificativo della produzione nazionale, così detto «marchio Italia», diretto a contraddistinguere il prodotto nazionale da quello importato da altri paesi comunitari.

Con questo disegno di legge si prevede che il marchio dovrà distinguere il latte fresco italiano, da consumarsi entro quattro giorni dalla data di confezionamento, dal latte che, per le limitazioni dovute alla quota produttiva imposta all'Italia, viene importato da numerosi paesi dell'Unione europea (più del 40 per cento del consumo interno).

Il marchio, teso a valorizzare il latte prodotto in Italia, prevede la possibilità di mettere in vendita e commercializzare latte prodotto in Italia solo se l'intero ciclo di produzione e confezionamento avviene sul territorio nazionale. La disposizione mira a distinguere il latte fresco nazionale, in possesso dei requisiti di cui alla legge 3 maggio 1989, n. 169, da quelli importati.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, prevede la possibilità di mettere in vendita e di commercializzare il latte fresco italiano come «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia» o «*made in Italy*», solo se l'intero ciclo di produzione, lavorazione e confezionamento si è svolto nel territorio nazionale. Conseguentemente viene previsto, per una corretta informazione, l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e quello di lavorazione e confezionamento.

Il comma 2 dello stesso articolo sottolinea l'importanza e la necessità che il latte fresco italiano venga consumato entro quattro giorni dalla data di confezionamento affinché non se ne perdano le positive peculiarità biologiche e gustative.

L'articolo 2 prevede le sanzioni amministrative per le violazioni delle norme recate dal disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il latte fresco italiano, in possesso dei requisiti di cui alla legge 3 maggio 1989, n. 169, può essere venduto o comunque messo in commercio con la dicitura «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», «*made in Italy*» o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di produzione, lavorazione e confezionamento si è svolto nel territorio nazionale.

2. Il termine per il consumo del latte fresco italiano non può superare i quattro giorni successivi a quello di confezionamento.

3. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del latte, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le indicazioni di cui al comma 1, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Art. 2.

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio latte in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000 per ogni 100 litri di latte.

